



REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE VI

*Organizzazione e gestione delle risorse umane, Ambiente,
Rapporti con i molisani nel mondo, Cultura, Rapporti con gli Enti locali*
Servizio gestione risorse umane e trattamento economico

Campobasso, 22 agosto 2011

Prot. n. 0014224/11

Alle Direzioni generali

Alla Segreteria generale del Consiglio regionale

Ai Servizi della Presidenza della Regione

All'Autorità di Bacino

All'Agenzia Molise Lavoro

All'ESU

All'IRESMO

Alle strutture di Segreteria particolare

Alle strutture commissariali post-sisma e post-alluvione

Ai sigg. dipendenti della regione Molise

LORO SEDI

Oggetto: **Rimborso spese per trasferte fuori sede.**
Ulteriori comunicazioni.

Si fa riferimento e seguito alle disposizioni operative impartite con le circolari dello scrivente Servizio di pari oggetto, datate 15 febbraio 2011 prot. n. 2707/11 e 8 aprile 2011 prot. n. 6391/11.

A riguardo, si rappresenta preliminarmente che continuano a pervenire numerose richieste di rimborso spese per missioni effettuate fuori sede, con l'indicazione dei chilometri percorsi con il mezzo proprio.

In proposito, si ribadisce che questa struttura **non può in alcun caso procedere** al pagamento delle somme a rimborso, calcolate sulla base del chilometraggio percorso, dal momento che l'art. 6, comma 12, del decreto legge n. 78/2010 (convertito in L. 122/2010), tra le altre cose, ha esplicitamente statuito la "...cessazione di ogni effetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi inerenti il rimborso delle spese per missioni", con conseguente abrogazione delle norme recate:

- a. dall'art. 15 della legge n. 836/1973 (che stabiliva il riconoscimento di un'indennità chilometrica per i dipendenti che si recavano in missione utilizzando il mezzo proprio);
- b. dall'art. 8 della legge n. 417/1978 (che determinava la misura di tale indennità in un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo).

Viceversa, qualora i soggetti che ordinano le trasferte fuori sede intendano comunque autorizzare l'uso del mezzo proprio per gli spostamenti (limitatamente alle fattispecie in deroga previste dalla vigente normativa e comunque in quanto ritenuto maggiormente conveniente), si produrrà il limitato effetto di ottenere unicamente la copertura assicurativa fermo restando che, alla luce di quanto statuito dalla Corte dei Conti a Sezioni riunite con sentenza n. 8/CONTR/11 del 7 febbraio 2011, le PP.AA. non possono procedere al



rimborso delle spese di trasporto sostenute con mezzo proprio se non nei documentati limiti del costo equivalente sostenuto, per la medesima percorrenza, con mezzo pubblico.

Per tale limitata ipotesi, dunque, si chiede alle SS.LL. di indicare sull'apposito modello "autorizzazione missioni" (allegato in copia alla presente) unicamente:

- la località in cui si è svolta la missione;
- la spesa complessiva figurativa, calcolata sulla base del costo teoricamente sostenuto per la medesima percorrenza tramite utilizzo di mezzi pubblici (autobus di linea urbani e extraurbani, treni 2° classe, ecc..), con esclusione del rimborso di pedaggi autostradali e spese di custodia mezzo.

f.to Il responsabile del Servizio
dott. Claudio Iocca